



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DELL'8 gennaio 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dal dott. Gianni Roj, Componente Supplente, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, della Procura Antidoping, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'8 gennaio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 26

#### a) RECLAMI

Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Matias Jesus **ALMEYDA** (gara Lazio-Internazionale del 20/12/03 - C.U. n. 184 del 23/12/03).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Almeyda Matias Jesus, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Internazionale del 21/12/03, ha proposto reclamo la Soc. Internazionale, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata, perché il comportamento di Almeyda non avrebbe avuto “conseguenze dannose di qualsiasi tipo”; non si sarebbe concretato in atti violenti, infine, sarebbe avvenuto in seguito ad una provocazione di un avversario, ovvero nel pieno della tensione agonistica.



Alla riunione odierna sono comparsi il calciatore ed il difensore della Società, il quale ha richiamato le conclusioni della memoria depositata.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltate le difese dell'incolpato, rileva che il gravame non è fondato.

Dal referto dell'arbitro risulta che il calciatore Almeyda, in reazione ad una presunta provocazione da parte di un avversario, ha spinto lo stesso "sul petto con le mani" e, in seguito, a giuoco fermo, all'arbitro che gli notificava l'espulsione, ha sottratto il cartellino rosso notificatogli, nascondendolo dietro la schiena; cercava poi di aggredire l'avversario già colpito in precedenza non riuscendo nell'intento solo grazie al tempestivo ed efficace intervento di alcuni compagni di squadra.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi: è infatti appena il caso di ricordare che è la condotta scorretta e violenta in sé ad essere sanzionata e che, semmai, costituisce aggravante il fatto che tale condotta abbia causato anche danno, piuttosto che esimente il fatto che la condotta in questione non abbia avuto gravi conseguenze; quanto all'inesistenza in concreto di atti violenti, essa è soltanto da attribuirsi all'intervento dei compagni di squadra dell'Almeyda che sono riusciti a impedirgli di attuare i suoi propositi nei confronti dell'avversario, ma non certo alla volontà dell'incolpato; di particolare gravità, infine, appare il comportamento tenuto dallo stesso Almeyda nei confronti dell'arbitro, con la sottrazione del cartellino rosso di espulsione, comportamento gravemente irrispettoso e reiterato, protrattosi per alcuni minuti e non attribuibile a una deprecabile, ma comprensibile, momentanea perdita di controllo.

Tenuto conto di questi elementi, la sanzione irrogata appare dunque tutt'altro che "sproporzionata, esagerata, fuori misura ed eccessiva" e, comunque in linea con la giurisprudenza di questa Commissione in casi analoghi.

In considerazione del comportamento processuale dell'incolpato, che ha riconosciuto di aver perso il controllo e ha presentato le proprie scuse, questa Commissione ritiene sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo confermando la squalifica per tre giornate effettive di gara e l'ammonizione con diffida, annullando l'ammenda di € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.

## **b) DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI**

a carico:

### **Sig. Mohamed KALLON**

La Commissione, letto l'atto di deferimento della Procura Antidoping del CONI, in ordine alla violazione della normativa antidoping ascritttagli e dell'intenzionalità del fatto commesso e la conseguente richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di **anni quattro** pari al minimo edittale previsto dell'art. 13, comma 2, lett. b), punto III del vigente Regolamento Antidoping del CONI;

sentita la richiesta formulata all'odierna udienza dai rappresentanti della Procura Antidoping di applicazione della sanzione della squalifica per **mesi 16**, per effetto della ritenuta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13.1 lett. b) III) del Regolamento Antidoping anche all'ipotesi di doping intenzionale;

sentite le conclusioni dei difensori;

all'esito del dibattimento delibera di infliggere al sig. **Mohamed Kallon** la sanzione della squalifica per **mesi otto** a decorrere dal 23 ottobre 2003.

Si riserva il deposito delle motivazioni.

**Sig. Saadi AL GADHAFI**

La Commissione

letto l'atto di deferimento della Procura Antidoping del CONI, in ordine alla violazione della normativa antidoping ascrittagli e la conseguente applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di **anni due** (con riduzione da un terzo a due terzi) viste le circostanze attenuanti di cui all'art. 12 comma 3;

sentita la richiesta formulata all'odierna udienza dai rappresentanti della Procura Antidoping di applicazione della sanzione finale di **mesi tre**;

sentite le conclusioni del difensore;

all'esito del dibattimento delibera di infliggere al sig. **Saadi Al Gadhafi** la sanzione della squalifica per **mesi tre** a decorrere dal 6 novembre 2003.

Si riserva il deposito delle motivazioni.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO L'8 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*